

L'avvocato perde il compenso se non avvisa il cliente dei rischi

L'avvocato perde il compenso professionale se non avverte il cliente dei rischi connessi all'atto che l'assistito sta per compiere. È dunque revocata l'ingiunzione ottenuta dal legale per le proprie spettanze, legate alla predisposizione di un preliminare di compravendita immobiliare: dopo la trascrizione dell'atto, infatti, la banca nega il finanziamento al promissario acquirente perché il promittente venditore si era già impegnato con un altro, il quale chiede l'esecuzione specifica del precedente accordo. Il legale avrebbe dovuto avvisare i clienti il terzo poteva promuovere

l'azione, con tutte le conseguenze del caso. Così la Cassazione civile, sez. 3^a, nell'ordinanza 1378/2024. Definitiva la decisione sfavorevole al professionista, che evita tuttavia il risarcimento del danno chiesto in via riconvenzionale dai clienti. Prima di sottoscrivere il preliminare di vendita con la snc, il promittente venditore ha firmato «una lettera di intenti» in cui si dichiara disposto a cedere lo stesso immobile al socio di una srl. Il preliminare con la snc è trascritto in modo temporaneo, ma anche la srl ha trascritto la domanda giudiziale per l'esecuzione in forma specifica dell'ac-

cordo precedente: la banca dà il nulla osta al finanziamento per la snc soltanto quando la srl e il socio danno l'assenso alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole. L'avvocato presta assistenza «per tutte le sfaccettature giuridiche della compravendita»: avrebbe dovuto prevedere il ricorso al finanziamento, visto che il prezzo da pagare per l'immobile ammonta a 610 mila euro. Il rischio di cui il legale doveva avvisare il cliente non è la probabilità di esito vittorioso per l'azione del terzo di cui all'art. 2932 cc ma il processo in sé, come fatto in grado di ostacolare il program-

ma negoziale cui si riferisce la prestazione di consulenza e assistenza legale. C'è colpa professionale del legale perché poco prima del preliminare srl e socio chiedono di dare esecuzione al precedente accordo, invece sottovalutato dal legale: il professionista ritiene basti la mera disdetta, su cui invece non si poteva fare affidamento.

Dario Ferrara



Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

La Commissione europea dà il via libera alla continuazione dello scambio di informazioni

Export dati a perimetro esteso

A prova di Gdpr 11 paesi (Argentina, Canada, Svizzera...)

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Ok all'export di dati con 11 Stati extraUe a prova di Gdpr (regolamento UE sulla privacy n. 2016/679). Questo è l'effetto del report del 15 gennaio 2024, elaborato dalla Commissione europea, a conclusione dell'attività di revisione delle decisioni di valutazione dell'adeguatezza di 11 paesi extraeuropei rispetto ai canoni della disciplina europea della privacy: le decisioni erano state già adottate in vigore della direttiva 95/46/CE e, ora, sono passate con successo al vaglio del regolamento.

Il report, elaborato dalla Commissione, ha dato il sostanziale via libera alla continuazione dello scambio di dati con Andorra, Argentina, Canada, Isole Faroe, Guernsey, Isola di Man, Israele, Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera e Uruguay. Per questi paesi la Commissione Ue ha accertato che la protezione dei dati personali è rimasta adeguata e, anzi, è migliorata e pertanto il flusso di dati personali può proseguire. Per una analisi complessiva, va ricordato le decisioni di adegua-

tezza sono in vigore anche per Giappone, Repubblica di Corea, Regno Unito, Stati Uniti (per le organizzazioni commerciali certificate ai sensi del Data Privacy Framework).

La decisione di adeguatezza è una decisione politica adottata dalla Commissione Ue dopo avere esaminato l'ordinamento privacy di paesi extra-Ue con lo scopo di verificare il rispetto di elevati standard di protezione dei dati personali. Se il livello di tutela risulta allineato a quello previsto dal Gdpr, la decisione di adeguatezza costituisce la base giuridica per poter trasferire dati verso quei paesi stranieri.

L'analisi comprende l'accertamento dell'esistenza di prerogative a favore delle persone di natura sostanziale (trasparenza e informative, condizioni di liceità, misure di sicurezza) e processuale (possibilità di ricorsi giurisdizionali a tutela degli interessati), anche nei confronti dei governi e delle autorità pubbliche.

Qualora la verifica dia esito positivo, la Commissione adotta la decisione di adeguatezza. Le imprese possono, quindi, trasferire i dati verso uno dei

paesi per il quale è stata rilasciata una decisione di adeguatezza sulla base della decisione stessa (senza bisogno di acquisire il consenso dell'interessato).

La decisione di adeguatezza è, dunque, la principale condizione di liceità per il trasferimento di dati all'estero, ma non è l'unica. In mancanza di una decisione di adeguatezza, si può fare ricorso a una "condizione di adeguatezza", tra quelle disciplinate dal Gdpr: ad esempio le imprese multinazionali possono fare ricorso ad accordi vincolanti di impresa (Bcr,) mentre gli operatori economici possono sottoscrivere clausole contrattuali redatte in conformità a clausole standard, elaborate dalla commissione Ue o dai garanti nazionali della privacy.

Quale ulteriore possibilità, in mancanza di decisioni o di condizioni di adeguatezza, l'articolo 49 Gdpr prevede deroghe specifiche per permettere trasferimenti isolati di dati, tra cui, ad esempio, il consenso esplicito dell'interessato o necessità derivanti da un contratto.

© Riproduzione riservata

BREVI

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi prenderà parte alla Cabina di regia per il Pnrr, in programma alle 15 a Palazzo Chigi. Alle 18, come rende noto Palazzo Chigi, è in agenda la riunione del Consiglio dei ministri.

Sono 34 le candidature, 29 le scuole coinvolte, 42 gli Enti leFP e 20 le Fondazioni ITS che faranno parte delle filiere formative in ambito tecnologico professionale con più di 100 percorsi formativi e oltre 1.500 studenti lombardi interessati. Saranno i protagonisti dei nuovi percorsi istituiti con la delibera della Giunta regionale della Lombardia che consente di ridurre da 5 a 4 gli anni delle scuole della formazione professionale regionale e statale poi collegate alle ITS Academy. Il dato è stato reso noto dall'assessore all'Istruzione, formazione e lavoro della Lombardia in occasione dell'incontro con il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in visita al centro di formazione Galdus di Milano.

AB e il Lions Multidistrettuale 108 Italy, con il patrocinio del Cnf, della Regione Puglia e dell'Università degli studi di Bari, del comune di Trani e dell'Ordine degli Avvocati di Trani, coorganizzatore dell'evento. Il premio, che sarà presentato oggi a Trani, sarà intitolato alla memoria di Giustina Rocca, avvocatessa e arbitro tranese del XVI secolo, riconosciuta come prima avvocatessa al mondo e celebrata da ultimo dalla Corte di giustizia Ue del Lussemburgo che le ha intitolato la torre più alta delle tre ospitanti la Corte (torri Rocca, Comenius e Montesquieu). Potranno partecipare al bando (con scaden-



Nei primi nove mesi del 2023 il gettito dei giochi per l'Erario è stato di 8,23 miliardi di euro. Il dato, riferisce Agiproneews, emerge dal Bollettino statistico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo al terzo trimestre del 2023, con particolare attenzione al periodo da luglio a settembre. Il dato è inferiore dello 0,06% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Un premio rivolto alle giovani avvocate con un focus sui temi della parità di genere e della violenza sulle donne. Lo hanno istituito il Lions Club Trani "Ordinamento Maris", il Lions Distretto 108

za alle ore 24 del 31 marzo) le avvocate di tutt'Italia con un'età massima di 35 anni che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione a partire dal 1° gennaio 2016. Per partecipare dovranno redigere un elaborato su un caso trattato dinanzi all'autorità giudiziaria sui temi della parità di genere o della violenza sulle donne. Nel corso della premiazione (in data ancora da definire) sarà attribuito un premio alla carriera alla professoressa Silvana Sciarra (nata a Trani) già presidente della Corte costituzionale.

© Riproduzione riservata

RISCHIO PRIVACY SULLA E-FATTURA PER I MEDICI

Il rinvio dell'e-fattura per gli operatori sanitari è dovuta ad un nodo in materia di tutela della privacy. Necessario prima raggiungere un punto di equilibrio tra il perseguimento della digitalizzazione degli adempimenti tributari e il rispetto della riservatezza dei dati personali.

Durante le audizioni informali sul decreto Milleproproghe (dl 215/2023) che si sono svolte ieri, 15 gennaio, alla Camera, l'Agenzia delle entrate è intervenuta sul rinvio della fatturazione elettronica per i medici e la tutela della privacy.

L'ulteriore proroga al 2024 del divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari è "funzionale all'individuazione, da parte delle competenti amministrazioni, di specifiche modalità di fatturazione elettronica delle prestazioni sani-

tarie rese nei confronti di persone fisiche, che siano in grado di contemperare l'esigenza di tutela della privacy con quella di semplificazione e digitalizzazione dei servizi e degli adempimenti tributari". Lo ha chiarito il direttore centrale coordinamento normativo dell'Agenzia delle entrate, Sergio Cristallo, nel corso dell'audizione sul decreto Milleproproghe convocata dalle commissioni I Affari costituzionali e Bilancio della Camera.

"Fin dall'istituzione della fatturazione elettronica", ha ricordato per le Entrate sempre Sergio Cristallo, "sono emerse esigenze di particolare tutela riguardanti il trattamento dei dati personali sensibili che dovrebbero essere indicati nelle fatture".

© Riproduzione riservata